



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 17 dell'ordine del giorno della seduta del 8 / 10 / 2014

N. 73 del Reg.	Oggetto: Personale a tempo determinato -Profilo professionale: Agenti di Polizia Locale" Cat. C - Posizione economica C1. Atto di indirizzo. Proposta di transazione tra il Comune di Trani e gli operatori di Polizia Locale che hanno svolto più di 36 mesi di servizio.
Data: 8 / 10 / 2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di ottobre, alle ore 14,38

nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del

Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica

di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Rag. Andrea Ferri

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Avv. Donato Susca

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo		x
3) Ferrante Fabrizio		x
4) Trimini Domenico		x
5) Franzese Antonio	x	
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe		x
9) Ferri Andrea	x	
10) Lima Raimondo	x	
11) Savino Gennaro		x
12) Cozzoli Emanuele	x	
13) De Noia Francesco	x	
14) Di Modugno Stefano	x	
15) Scagliarini Michele	x	
16) Forni Giuseppe	x	
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe		x
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco		x
25) Maiullari Bartolomeo		x
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso		x
29) Cognetti Domenico		x
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico		x
32) Laurora Francesco		x
33) Santorsola Domenico		x

Totale presenti n. 18 Totale assenti n. 15

Il **Vice Presidente Ferri** presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma del Consigliere Santorsola, quale "atto di indirizzo", iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno, avente per oggetto "**Personale a tempo determinato – Profilo professionale: Agenti di Polizia Locale Categoria C – Posizione Economica C1 – Atto di indirizzo. Proposta di transazione tra il Comune di Trani e gli operatori di Polizia Locale che hanno svolto più di 36 mesi di servizio.**", e depositata agli atti.

In tal senso, chiede di intervenire il **Consigliere Di Pinto** il quale presenta un emendamento a firma sua e dei Consiglieri Damascelli e Lima.

Quindi il **Vice Presidente** dà lettura del testo così come di seguito trascritto, depositato agli atti e di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta:

"Si propone di sostituire i punti da 1 a 5 della "delibera" con i punti 1 – 2 recanti la seguente dicitura:

punto 1) Di inviare la presente delibera di C.C. presso il ministero degli interni-funzione pubblica al fine di conoscere se il Comune di Trani possa ottenere apposita deroga alla vigente normativa e, di conseguenza, procedere all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i vigili urbani precari che, alla data del 31/12/2013, abbiamo maturato il requisito previsto dalla normativa previgente".

Punto 2) Si propone di sostituire il punto 5 con il nuovo punto "3" così espresso: Demandare i consequenziali adempimenti al responsabile dell'area personale per dare seguito al presente atto di indirizzo."

Chiede ed ottiene la parola il **Segretario Generale Avv. Susca**, il quale precisa che prima del deliberato c'è un "darsi atto" che in ordine alla presente proposta deliberativa non sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica contabile in quanto atto di mero indirizzo ai sensi di quanto disposto dall'art.49 del T.U. Enti Locali".

Viene dato atto che si è allontanato il Consigliere Franzese per cui i presenti in aula passano da 18 a 17.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il **Vice Presidente**, pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento così come innanzi presentato, in uno alle precisazioni del Segretario Generale.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.17

Assenti: n.16 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese - Corrado - Savino – Paolillo – Altamura – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)

Voti favorevoli: n.17 (Riserbato – De Toma - Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Forni – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Di Pinto – Gagliardi G.)

La proposta di emendamento viene dichiarata approvata.

Quindi, il **Vice Presidente**, pone in votazione per alzata di mano, la proposta agli atti, come innanzi emendata.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.17
Assenti: n.16 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese - Corrado - Savino – Paolillo – Altamura – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)

Voti favorevoli: n.17 (Riserbato – De Toma - Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Forni – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Di Pinto – Gagliardi G.)

La proposta di deliberazione come emendata viene dichiarata approvata.
Il tutto così come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Corpo di Polizia Urbana è parte essenziale del programma di ogni amministrazione comunale per il controllo del territorio, per il contrasto alle attività criminali, per la sicurezza sociale ed ambientale, per i programmi di protezione in caso di calamità idrogeologiche e altro.

l'art. 6 comma 3 lett. a) della L.R n.37 del 2011 prescrive che gli organici dei corpi di polizia locale della Regione Puglia siano determinati sulla base del rapporto di 1 operatore ogni 500 abitanti e che la dotazione organica prevista per il corpo di Polizia Municipale di Trani è determinata sulla base di un rapporto di 1/1400 abitanti: pari a circa 111 agenti di Polizia Locale;

la città di Trani negli ultimi tempi è stata interessata da una progressiva escalation di attività delinquenziali, fino a sfociare in eventi delittuosi che mettono a serio rischio l'incolumità dei cittadini e inducono sfiducia nella opinione pubblica come negli operatori commerciali;

Accertato che:

la richiesta di servizi minimi di Polizia Locale da parte della popolazione è a stento assicurata dagli operatori di Polizia Municipale attualmente in servizio;

è necessario prevedere una implementazione delle forze di Polizia Locale che permetta di monitorare e presenziare adeguatamente l'area urbana, poichè tale necessità diventa impellente nei periodi in cui si registra il maggior numero di presenze turistiche, in particolare nei mesi estivi e durante le grandi festività.

Preso atto che:

l' art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, adottato in attuazione degli obblighi comunitari ed in particolare della Direttiva 1999/70/CE, espressamente sanziona il ricorso abusivo ai contratti a termine con la previsione di forme di tutela risarcitoria a favore del lavoratore e diritto alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

la normativa che disciplina l'assunzione a tempo determinato e le altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale interno della P.A. è contenuta nell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. n. 133/2008, dalla legge n. 102/1999 e da ultimo dal D.L. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013 e dai recentissimi D.L. n. 34/2014, convertito con

modifica nella Legge n. 78 del 2014 e dalla D. Legge 90/2014, convertito con modifica nella Legge n. 114/2014;

l'art. 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001, adottato in attuazione degli obblighi comunitari ed in particolare della direttiva 1999/70/CE, così modificata dall'art.1 della Legge n. 192 del 2012, stabilisce che le P.A. non possono ricorrere all'utilizzazione del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'ultimo quinquennio;

l'art. 5 comma 4 bis del succitato D.Lgs. n. 368 del 2001 che espressamente sanziona il ricorso abusivo ai contratti a termine (trattenimento in servizio – proroga - successione nei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi) con la previsione di forme di tutela risarcitoria a favore del lavoratore e diritto alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto al lavoro a tempo indeterminato;

il comma 5-ter dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 17 comma 26 lett. d) della Legge n. 102/2009 che, per un verso stabilisce che le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001 “si applicano alla P.A.” e, per un altro verso, stabilisce “il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”;

il comma 5-quater dell'art. 36 del succitato D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. b) del D.L. n. 101/2013, convertito con modifica dalla Legge n. 125/2013 che, invece, prevede anzitutto che i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione di quanto disposto dall'art. 36 “sono nulli e determinano responsabilità erariale”: stabilisce altresì che “i dirigenti che violano le disposizioni in materia di uso dei contratti di lavoro flessibile nell'ambito del pubblico impiego rispondono ai sensi dell'art. 2321 del C.V. e non conseguono la retribuzione di risultato”;

il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 14 comma 26 lett. d) della Legge n. 102/2009 e successivamente modificato dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.L. n. 101/2013, convertito con modifica dalla Legge n. 125/2013, si propone di rafforzare il divieto di avviare alle scoperture dell'organico con le assunzioni a termine;

il comma 9 dell'art. 4 del succitato D.L. dispone che le amministrazioni possono prorogare, e dunque anche rinnovare, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (tre anni di servizio al 30 ottobre, data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 101/2013) fino al termine delle procedure concorsuali e, comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

l'art. 1 del D.L. n. 34 del 2014 acuisce il dualismo esistente tra il lavoro pubblico e quello privato, in quanto al lavoro pubblico non sono applicabili:

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare la causale;
- la possibilità di dare prova scritta “indirettamente” dell'apposizione del termine, che deve, invece, essere ben presente nel contratto;

ma altrettanto non può dirsi della disciplina della durata del rapporto di lavoro e della possibilità di prorogare fino a 5 volte il contratto nel limite dei 36 mesi.

Preso atto:

dell'importante novità contenuta nel D.L. n. 90/2014, convertito con modifica nella Legge n. 114/2014 che all'art. 3 comma 5: **negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il turnover è esteso all'80 per cento negli anni 2016-2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione delle spese per il personale. Il comma 5-quater, aggiunto in sede di conversione, definisce un regime ulteriormente favorevole per gli Enti particolarmente virtuosi, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento. Essi possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2015 è previsto il**

turn-over pieno del 100 per cento. E' abrogato l'art. 76 comma 7 del Decreto Legge n. 112/2008 che limitava per gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, vietando qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti.

Richiamate:

- l'ordinanza "Papalia" – C-50-13 della Corte di Giustizia Europea – dal nome del direttore della banda musicale che per trent'anni ha svolto il servizio precario presso il Comune di Aosta che ha reso effettivo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico dopo 36 mesi anche non continuativi di servizio pubblico, sconfessando e superando le precedenti sentenze della Cassazione 392 e 10127/2012. Secondo la Corte se in uno Stato membro dove si vieta la conversione del contratto, deve essere adottata una sanzione per abuso dei contratti a termine non soltanto proporzionata ma sufficientemente effettiva e dissuasiva (Corte di Giustizia, ordinanza Marrosu e Santino del 7/9/2006);
- la sentenza "Carrafu" – C- 361-12- della Corte di Giustizia Europea del 12/12/2013: secondo la Corte "la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul tempo di lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/6/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane S.p.A"; la Corte dice a chiare lettere che Poste Italiane è "Stato" e quindi, essendo Stato, non possono essere emanate norme che modifichino a proprio favore i processi in corso, destrutturando e depotenziando in questo modo il collegato lavoro, rendendolo inapplicabile. Ma non solo, la Corte identificando Poste Italiane come "Stato", stabilisce un principio inequivocabile: la clausola 4 della Direttiva UE 1999/70, la quale vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine, deve essere applicata direttamente nei rapporti tra lavoratori e la società. Intuibili i risvolti per i precari della sanità e degli enti locali;
- la sentenza del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro- n. 1545/2012 in materia di pubblico impiego che ha affermato che "una sequenza di contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi, complessivi tutti carenti di esplicita giustificazione, manifesta di per sé la sua illegittimità cui deve conseguire la sanzione prevista dalla legge di conversione dei contratti in un contratto a tempo indeterminato (art.5 comma 2 D.Lgs. n.368 del 2001). Nella fattispecie infatti non può trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art.36 del D.Lgs. n.65/2001, atteso che l'attuale ordinamento non contempla alcuna sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto di pubblico impiego come richiesto dalla normativa comunitaria. Il nuovo ordinamento in esame dunque mira a dare piena attuazione ai principi sanciti dalla direttiva 1999/70/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea sottolineando l'inadeguatezza della sola sanzione risarcitoria nella lotta all'uso/abuso di contratti di lavoro a tempo determinato;
- la sentenza del Giudice del Lavoro di Trapani del 15/2/2014 che, in base al presupposto che "L'Amministrazione all'atto della stipulazione del contratto a termine senza indicazione di

ragioni obiettive non è un passante occasionale ma un soggetto con il quale il danneggiato ha instaurato un pregresso rapporto di fatto”, ha stabilizzato un docente precario della scuola che aveva lavorato per quell’istituto oltre 36 mesi;

- la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione del Giudice di Lavoro del 16/6/2011; la sentenza del Tribunale di Siena, Sez. Lavoro n. 699 del 27/9/2011; le sentenze del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro n. 4902, 4903 e 4904 del 2012;
- la sentenza n. 302/2012, con la quale la Corte Costituzionale ha chiarito che la stabilizzazione del rapporto di lavoro è la tutela più interessante che il lavoratore precario può ricevere mentre il risarcimento assume valore secondario;
- l’ordinanza 207/2013 depositata in cancelleria il 18/07/2013, con la quale la Corte Costituzionale, ha sottoposto in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una serie di quesiti riguardante il precariato scolastico, che avranno risvolti su tutto il Pubblico Impiego: la Consulta per la prima volta non si comporta da Giudice di Ultima Istanza ma da Giudice di Merito e rinvia alla Corte Europea la questione del precariato, iniziando così una cooperazione e dialogo tra le Corti;
- le sentenze gemelle n. 01069/2013 e n. 01070/2013, con le quali il TAR per il Lazio – Sez. staccata di Latina - Sez. I, ha affermato che “il ricorso degli esclusi è più che legittimo visto che avendo maturato oltre tre anni di lavoro a tempo determinato devono essere assunti a tempo indeterminato” e non come erroneamente fatto dall’attuale amministrazione comunale che non solo non li ha rinnovato il contratto a tempo in scadenza, ma poi ha indetto nuovi concorsi. Quei vigili in buona sostanza dovevano essere assunti subito a tempo indeterminato per aver superato i 36 mesi previsti per legge e perché all’interno di una graduatoria ancora valida; mentre invece l’Amministrazione Comunale pur riconoscendo l’esigenza di nuovo personale indiceva un nuovo concorso per attivare dei contratti a termine ed eludendo il vincolo di assunzione stabile dei concorrenti”.

Considerato che

alla data del 31/12/2013 sono scaduti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con 16 Agenti di Polizia Municipale in essere al 30/11/2012 che superavano il limite di trentasei mesi prorogato da ultimo, a seguito delle modifiche apportate all’art. 1 comma 400, della legge n. 228 del 2012, dall’art. 4 comma 4 del D.L. n. 54 del 2013, convertito nella Legge n. 85 del 2013;

il mancato rinnovo dei contratti decaduti ha ridotto il numero effettivo di Agenti di Polizia Locale in servizio attivo, a 28 unità comprensive del Comandante;

a seguito delle selezioni pubbliche per titoli ed esami indette dall’Amministrazione Comunale negli anni 2005 e 2009, finalizzate a coprire a tempo determinato i posti di Agenti di Polizia Locale, il Comune di Trani si è dotato di apposita graduatoria utilizzata tra il 2009 e il 2013 per sopperire sempre al concreto fabbisogno di Agenti di Polizia Municipale - Cat. C;

tre dei 6 Agenti di Polizia Locale (Francesco Manzi, Tommaso Mangialardo e Carlo Pizzichillo) hanno beneficiato delle sentenze n. 4902, 4903 e 4904 del 2012 emesse dal Tribunale di Trani Sez.

Lavoro;

tre dici agenti hanno avviato ricorso al Tribunale del lavoro per il riconoscimento dei loro interessi legittimi ed il risarcimento del danno subito.

Con nota in data 8/05/2014, acquisita al protocollo del Comune al n. 18966, dieci Consiglieri Comunali appartenenti ai raggruppamenti di minoranza presenti nel Consiglio Comunale, hanno avanzato istanza diretta a valutare ed eventualmente prediligere la transazione di tutti i rapporti di lavoro precario fino alla data dell'istanza intercorsi con gli operatori di Polizia Locale, compresi gli altri rapporti atipici con almeno 36 mesi di anzianità di servizio;

Con nota del 27/02/2014, Prot. n. 8713, il Segretario Generale, sulla base del parere espresso in merito dall'Avv. Enzo Augusto, difensore del Comune di Trani ed in esecuzione a quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 6 del 9/01/2014, ha relazionato in merito.

Con Deliberazione di G.C. n. 62 del 07/04/2014, la Giunta Comunale, ha deliberato di approvare la proposta tecnica del Segretario Generale di ottemperare alle sentenze del Tribunale di Trani- Sez. Lavoro - n. 4902, 4903 e 4904 del 2012.

Con ulteriore determinazione la Giunta Comunale ha autorizzato il Segretario Generale all'assunzione a tempo determinato di altri 6 operatori dalle graduatorie dei concorrenti dei Comuni di Bisceglie, di Spinazzola, di Manfredonia e di Barletta, nel periodo dal 17/4/2014 al 16/5/2014 e di n. 12 operatori nel periodo dal 16/7/2014 al 16/09/2014 da altri comuni: destinati agli stessi compiti ai quali erano stati destinati i 13 vigili precari.

Con nota prot. n. 26723 del 10/07/2014 e successiva del 11/9/2014 (vedasi allegato) i Consiglieri Comunali hanno contrastato le motivazioni adottate dal Segretario Generale.

Considerando la necessità della amministrazione Comunale di adeguare l'organico del corpo di Polizia Locale alle reali esigenze della collettività di una città a vocazione turistica;

Nell'intento di evitare il ricorso ad una soluzione rapida e comoda, che diventa nello stesso tempo lesiva del principio per il quale le ragioni dell'impiego del lavoro a tempo determinato devono essere speciali e comunque limitate nel tempo, ovvero per sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale;

Tenute in debito conto le conclusioni depositate, in attesa che tra ottobre e novembre sia pubblicata la tanto attesa Sentenza, dall'Avv. Generale della Corte di Giustizia Europea il 17/7/2014: **lo Stato italiano ha commesso abuso nel settore scolastico come in tutti i settori della P.A., dei contratti a tempo determinato.**

Darsi atto che in ordine alla presente proposta deliberativa non sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto atto di mero indirizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art.49 del TUEL.

Uditi gli interventi di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta.

Con il risultato delle votazioni così come innanzi accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

- 1) **Di inviare la presente delibera di C.C. presso il ministero degli interni-funzione pubblica al fine di conoscere se il Comune di Trani possa ottenere apposita deroga alla vigente normativa e, di conseguenza, procedere all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i vigili urbani precari che, alla data del 31/12/2013, abbiamo maturato il requisito previsto dalla normativa previgente.**

- 2) **Demandare i consequenziali adempimenti al responsabile dell'area Personale per dare seguito al presente atto di indirizzo.**

Viene dato atto che al termine del presente provvedimento, rientra in aula il Consigliere Franzese, per cui i presenti passano da 17 a 18.

AP/ad



17. Personale a tempo determinato – Profilo professionale: Agenti di Polizia Locale Categoria C – Posizione Economica C1 – Atto di indirizzo. Proposta di transazione tra il Comune di Trani e gli operatori di Polizia Locale che hanno svolto più di 36 mesi di servizio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONE ANDREA FERRI

“Personale a tempo determinato. Profilo professionale: Agente di Polizia Locale Categoria C – Posizione Economica C1 – Atto di indirizzo. Proposta di transazione tra il Comune di Trani e gli operatori di Polizia Locale che hanno svolto più di 36 mesi di servizio”. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Di Pinto. Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE COMUNALE NICOLA DI PINTO

Grazie, Presidente. Su questa proposta di delibera c'è una proposta di emendamento. Allora, si propone di sostituire i punti... - ovviamente la leggo, poi la faccio pervenire al tavolo di Presidenza -. Si propone di sostituire i punti n. 2-3-4 della parte delibera con i punti 2 e 3 recanti la seguente dicitura: Punto 2) di inviare la presente delibera di Consiglio Comunale presso il Ministero degli Interni, funzione pubblica, al fine di conoscere se il Comune di Trani possa ottenere apposita deroga alla vigente normativa e di conseguenza procedere all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i Vigili Urbani precari che alla data del 31/12/2013 abbiano maturato il requisito previsto dalla normativa previgente; Punto 3) demandare i consequenziali adempimenti al responsabile dell'area personale per dare seguito al presente atto di indirizzo. L'emendamento reca le firme dei Consiglieri Di Pinto, Damascelli e Lima.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONE ANDREA FERRI

Possiamo porre in votazione... l'emendamento? Allora, il Consigliere Di Pinto, sostanzialmente chiede di sostituire i punti 2-3-4 e 5 della delibera che adesso vado a leggere. Allora: 2) di prediligere sulla base della richiamata ultima giurisprudenza alla Corte di giustizia europea a seguito di eventuale consequenziali obblighi di comunitari in Capo dello Stato Italiano che comporti un adeguamento del quadro normativo attualmente vigente a eletti principi giurisprudenziali, l'attivazione di percorsi transattivi in ordine a tutti i rapporti di lavoro precario fin ad ora intercorsi con gli operatori di Polizia Municipale compresi gli altri rapporti di lavori atipici con almeno 36 mesi di servizio; punto 3) di non attivare, pertanto, per l'anno 2014 alcuna procedura di reclutamento a tempo indeterminato tranne quelle stabilite con la citata delibera di Giunta Comunale n. 62 del 7 aprile 2014 gli operatori di Polizia Locale nelle [...] di tempo necessario alla definizione del quadro normativo vigente a seguito della citata giurisprudenza della Corte di giustizia europea; punto 4) di invitare la Giunta Comunale sulla base degli indirizzi espresso con la presente deliberazione a modificare la propria precedente delibera 182 del 29/08/2014 limitatamente al reclutamento di Polizia Locale previsto per l'anno 2014 - e anche il punto 5, giusto? -; punto 5) di demandare al Segretario Generale e al Dirigente dell'area finanziaria il consequenziale adempimenti al fine di dar seguito a presente atto di indirizzo. Questi, praticamente, vengono

sostituiti con i punti 2 e 3 recante la seguente dicitura: di inviare la presente delibera di Consiglio Comunale presso il Ministro dell'Interno, funzione pubblica, al fine di conoscere se il Comune di Trani possa ottenere apposita deroga alla vigente normativa e di conseguenza procedere all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i Vigili Urbani precari che alla data del 31/12/2013 abbiano maturato il requisito previsto dalla normativa previgente; punto 3) demandare consequenziale adempimenti al responsabile dell'area personale per dare seguito al presente atto di indirizzo. Allora, possiamo porre in votazione il seguente emendamento? Aspetto. Allora, do rilettura dell'emendamento proposto dal... dai Consiglieri. Allora: "Si propone di sostituire i punti da 1 a 5 della delibera con i punti 1 e 2 recanti la seguente dicitura. 1) di inviare la presente delibera di Consiglio Comunale presso il Ministero dell'interno, funzione pubblica, al fine di conoscere se il Comune di Trani possa ottenere apposita deroga alle vigenti normative e di..." - Francesco io sto leggendo... Francè io sto leggendo - "Comune di Trani possa ottenere apposita deroga dalla vigente normativa e di conseguenza procedere all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i Vigili Urbani precari che alla data del 31/12/2014 abbiano maturato il requisito previsto dalla normativa previgente; punto 2) demandare consequenziale adempimento al responsabile dell'area personale per dar seguito al presente atto di indirizzo". Allora, la delibera... questo emendamento può essere direttamente votato senza nessun parere del Dirigente perché è un mero atto di indirizzo. Quindi, poniamo in votazione l'emendamento. Per alzata di mano. Ah, prego, la parola al Segretario.

SEGRETARIO GENERALE DONATO SUSCA

Allora, prima del... del deliberato c'è un "darsi atto" che in ordine alla presente proposta deliberativa non sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica contabile in quanto atto di mero indirizzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del T.U. Enti Locali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONE ANDREA FERRI

Allora, possiamo porre in votazione l'emendamento. Dobbiamo fare per appello perché è uscito il Consigliere.

01	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
02	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
03	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASSENTE
04	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
05	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	ASSENTE
06	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
07	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
08	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
09	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE

15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASSENTE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASSENTE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASSENTE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASSENTE

Con 17 voti favorevoli l'emendamento è accolto. Allora, possiamo porre in votazione l'intero provvedimento. Allora, per alzata di mano.

01	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
02	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
03	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASSENTE
04	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
05	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	ASSENTE
06	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
07	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
08	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
09	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	DE NOIA, Francesco	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASSENTE

26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASSENTE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASSENTE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASSENTE

Con 17 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario il provvedimento è accolto. Ok. Possiamo... possiamo continuare.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

V.
IL PRESIDENTE

F.t.s Rag. Andrea Ferri

N° 3172 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- 5 NOV. 2014

al

20 NOV 2014

è affissa all'albo Pretorio dal


per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

- 5 NOV. 2014

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)


Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 5 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

Avv. Donato Susca